



VINCENZO PELUSO

Autodeterminazione, partecipazione e potere dei dati.
Brevi note a partire da Piattaforme digitali e autodeterminazione
di Giacomo Pisani

Abstract: The following paper is a note to the book *Piattaforme digitali e autodeterminazione* by Giacomo Pisani. In the first part of his book, the author focuses on the description of the algorithms that operate on digital platforms and of the phenomenon of algorithmic governmentality, while in the second part he advances his own regulatory proposal to protect the rights of users. In this paper, I am going to follow the same pattern, and finally I will try to criticize this proposal by inserting it into the current depoliticized context.

Keywords: Digital Platforms; Algorithms; Algorithmic Governmentality; Right To Self-Determination; Depoliticization.

1. Piattaforme digitali e governamentalità algoritmica

Il recente libro di Giacomo Pisani intitolato *Piattaforme digitali ed autodeterminazione* rientra nell'ambito di ricerca, largamente sviluppatosi negli ultimi anni, dei *surveillance studies*. L'autore anticipa sin dalle pagine introduttive il tema di riflessione che sarà poi analizzato all'interno dell'opera, ovvero "il modo in cui la strutturazione delle piattaforme si traduce in un campo di potere, entro il quale alcune grosse corporation mirano al controllo e alla gestione dei comportamenti degli utenti"¹. Ad essere specifico oggetto di indagine da parte di Pisani è, dunque, la questione del potere e delle sue trasformazioni in seguito all'avvento delle tecnologiche digitali, con

¹ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione. Relazioni sociali, lavoro e diritti al tempo della "governamentalità algoritmica"*, Modena, Mucchi Editore, 2023, p. 9.



l'obiettivo precipuo di identificare ed analizzare i dispositivi di controllo messi in atto dalle nuove piattaforme digitali al fine di orientare le scelte degli utenti.

Il problema in questione assume grande rilevanza se si considera che ormai la maggior parte delle relazioni sociali si svolge all'interno di queste piattaforme digitali, e che tali relazioni sono mediate da procedimenti algoritmici². Un ruolo centrale nell'architettura delle piattaforme è assunto, infatti, dagli algoritmi, i quali rappresentano la struttura portante su cui esse si reggono. Gli algoritmi filtrano ogni azione o interazione compiuta dagli utenti, determinando, quindi, risultati che non sono mai frutto di una scelta completamente autonoma, essendo, invece, sempre prodotto di una relazione tra umano e macchina. Pisani sottolinea che questi algoritmi, a seconda della loro differente tipologia, possono incidere in modo più o meno profondo sull'autonomia dell'utente³. Ne esistono alcuni la cui funzione consiste nel supportare il fruitore della piattaforma nelle sue scelte, come ad esempio quelli programmati per notificare le nuove uscite cinematografiche; altri, invece, si sostituiscono all'utente, in conseguenza, comunque, di una scelta consapevole da parte di quest'ultimo. Vi sono, tuttavia, anche algoritmi che possono entrare in tensione con l'autonomia decisionale dell'individuo. Ciò avviene nelle circostanze in cui questi procedimenti automatizzati non rispecchino fedelmente le scelte dell'utente o quando è impossibile – o particolarmente complesso – per quest'ultimo prendere consapevolezza dei parametri su cui è basata la decisione automatizzata. Senonché, nelle nostre società profondamente tecnologizzate, il rapporto con gli algoritmi non è semplicemente l'esito di incontri occasionali, essendo questi ormai onnipresenti nella vita di ciascuno. Per il singolo utente può divenire, dunque, un gravame insostenibile cercare di prendere consapevolezza del funzionamento di ogni procedura algoritmica che

² Se inizialmente, agli albori del cosiddetto Web 2.0, ci si era concentrati sul carattere disintermediante delle nuove piattaforme, la letteratura più recente ha invece evidenziato le nuove forme di intermediazione che esse introducono (cfr., tra gli altri, G. Giacomini, *Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia*, Milano, Meltemi Editore, 2018; G. Giacomini, "Verso la neointermediazione. Il potere delle grandi piattaforme digitali e la sfera pubblica", *Iride*, 31, (2018), 3, pp. 457-468).

³ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., p. 20.



incrocia sulla propria strada. Si tenga presente, inoltre, che nei casi di algoritmi più complessi, come ad esempio quelli di *machine learning*, lo stesso procedimento automatizzato può sfuggire alla totale comprensione di chi programma la macchina, in quanto i risultati non sono immediatamente riconducibili al codice di programmazione⁴. Si corre il rischio, in questi casi, di affidare a vere e proprie *black box*⁵ il potere di prendere decisioni su aspetti fondamentali della vita dei cittadini; decisioni che non sono né neutre né immuni da possibili discriminazioni o errori⁶.

Analizzata la funzione di intermediazione che gli algoritmi svolgono all'interno dell'infrastruttura delle piattaforme, Pisani si addentra nel cuore della sua ricerca ponendo sotto esame l'influenza che tali algoritmi possono esercitare sul comportamento degli utenti. In questo ambito grande importanza assume l'impiego dell'analisi predittiva. Gli

⁴ Per un approfondimento su intelligenza artificiale, algoritmi e big data si rimanda, tra i tanti, in una rassegna che per l'ampiezza della letteratura esistente non vuole essere esaustiva, a E. Esposito, *Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale*, Milano, Bocconi University Press, 2022; L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2022; M. Delmastro, A. Nicita, *Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo*, Bologna, Il Mulino, 2019; V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, *Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2013, trad. it. *Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, Milano, Garzanti, 2013; A. Simoncini, "L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà", *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (2019), 1, pp. 63-89; D. Tafani, "Intelligenza artificiale e impostura. Magia, etica e potere", *Filosofia politica*, (2023), 1, pp. 129-148; A. Celotto, "Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento fra scienza, etica e diritto", *Analisi Giuridica dell'Economia*, (2019), 1, pp. 47-60; K. Crawford, "Can an Algorithm be Agonistic? Ten Scenes from Life in Calculated Publics", *Science, Technology, & Human Values*, 41 (2015), 1, pp. 77-92; K. Crawford, "Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability", *New media & society*, 20 (2018), 3, pp. 973-989; F.J. Zuiderveen Borgesius, "Strengthening legal protection against discrimination by algorithms and artificial intelligence", *The International Journal of Human Rights*, 24 (2020), 10, pp. 1572-1593; F. Lagioia, G. Sartor, "Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica", *federalismi.it*, (2020), 11, pp. 85-110; F. Faini, "Intelligenza artificiale e regolazione giuridica: il ruolo del diritto nel rapporto tra uomo e macchina", *federalismi.it*, (2023), 2, pp. 1-29; U. Pagallo, "Algoritmi e conoscibilità", *Rivista di filosofia del diritto*, 9 (2020), 1, pp. 93-106; M. Palmirani, "Big Data e conoscenza", *Rivista di filosofia del diritto*, 9 (2020), 1, pp. 73-91; S. Pietropaoli, "Habeas Data. I diritti umani alla prova dei big data", in S. Faro, G. Peruginelli (a cura di), *Dati e algoritmi. Diritto e diritti nella società globale*, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 97-111; A.C. Amato Mangiameli, "Intelligenza artificiale, big data e nuovi diritti", *Rivista italiana di informatica e diritto*, 4 (2022), 1, pp. 93-101.

⁵ F. Pasquale, *The Black Box Society*, Cambridge, Ma., Harvard University Press, 2015.

⁶ C. O'Neil, *Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, New York, Crown Publishing, 2016, trad. it. *Armi di distruzione matematica. Come i Big Data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia*, Milano, Bompiani, 2017.



algoritmi predittivi, infatti, grazie alle nuove possibilità di calcolo computazionale e all'immensa mole di dati a disposizione, consentono di prevedere in maniera sempre più accurata il comportamento futuro degli utenti. Questo procedimento si basa sulla raccolta dei dati degli utenti, che in questo modo vengono, però, costantemente profilati, essendo inseriti in sottocategorie composte da altri individui il cui comportamento online è simile al proprio. Tale profilazione algoritmica posta in essere dalle piattaforme è essenziale per la previsione del probabile comportamento futuro dell'utente e per la manipolazione delle sue scelte⁷. Per fare un esempio di questo complesso procedimento: un soggetto che è solito acquistare prodotti x e y su un sito di *e-commerce* sarà profilato ed incluso dall'algoritmo nella sottocategoria degli acquirenti di questi determinati prodotti. Ma se questi utenti sono soliti acquistare, oltre ai prodotti x e y, anche il prodotto z, l'algoritmo allora, sulla base di tale correlazione, predirà il potenziale interesse dell'utente iniziale anche per quest'ultimo prodotto, invogliandolo a questo ulteriore acquisto⁸.

Nell'analizzare le pratiche di profilazione algoritmica, Pisani riprende gli studi di Shosanna Zuboff, la quale mette in luce come l'economia delle piattaforme non si fondi solamente sull'"estrazione" dei dati degli utenti, bensì si strutturi attorno ad un più ampio processo in cui la cattura e l'analisi dei dati sono funzionali alla previsione del

⁷ La profilazione algoritmica genera ovviamente il rischio di creare nuove identità eterodirette. Stefano Rodotà sottolineava, infatti, come questi procedimenti fossero in grado di produrre un ritorno all'astrazione. Tuttavia, questa nuova astrazione, a differenza del processo che storicamente portò, nella modernità, alla costruzione del soggetto di diritto, non conduce ad un accrescimento dell'autonomia dell'individuo. Al contrario, la fabbricazione di profili individuali e di gruppo mediante pratiche di profilazione rischia di consegnare la persona a gabbie ben più restrittive di quelle degli status di *Ancien Régime* (cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012, pp. 339-340; S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007).

⁸ Il funzionamento degli algoritmi predittivi è efficacemente illustrato da Dominique Cardon con un riferimento al noto caso della catena di supermercati Target. Questa azienda, grazie alle informazioni in proprio possesso, era a conoscenza dell'identità delle proprie clienti cui era da poco nato un figlio. Sulla base del cambiamento di comportamento di questa sottocategoria di clienti per l'azienda fu possibile scovare correlazioni tra variabili di acquisto in modo da farne un modello. Questo fu poi applicato ad un'altra sottocategoria per predire quali, tra le clienti inserite in essa, fossero incinte, anche se non sapevano di esserlo, e per raccomandare loro consigli d'acquisto adeguati (cfr. D. Cardon, *À quoi rêvent les algorithmes, nos vies à l'heure des big data*, Paris, Éditions du Seuil, 2015, trad. it. *Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei big data*, Milano, Mondadori Editore, 2016).



comportamento futuro degli utenti e alla rivendita di tali previsioni nei cosiddetti “mercati dei comportamenti futuri” (ovvero nei mercati delle pubblicità online)⁹. In questo articolato procedimento algoritmico, oltre alla previsione, continua Zuboff, le piattaforme attuano, addirittura, anche operazioni rivolte a modificare il comportamento degli utenti, con lo scopo di indirizzare questi ultimi verso scelte che massimizzino il profitto delle stesse aziende. Tale manipolazione avviene attraverso un’architettura di mezzi, come ad esempio le famose *nudges* (spinte)¹⁰, che eliminano le opzioni alternative indirizzando gli utenti verso scelte predeterminate¹¹.

Questo potere “gentile” che si innesta in modo immediato sui desideri degli utenti è stato definito da Antoniette Rouvroy e Thomas Bern “governamentalità algoritmica”¹². Pisani fa sua questa prospettiva sostenendo che “i dispositivi ricompresi all’interno della governamentalità algoritmica, insomma, tendono a produrre un’adesione immediata del soggetto, attraverso una stimolazione dei suoi impulsi irriflessi, che permette di aggirare il momento della decisione. Le macchine, in questo quadro, esercitano una normatività definita “immanente”, a cui l’individuo aderisce in maniera automatica, non intenzionale”¹³. Tale logica sembra ricalcare i meccanismi propri del potere governamentale descritto da Micheal Foucault. I dispositivi di potere correlati ai procedimenti algoritmici, infatti, mirano a governare i singoli utenti calibrando la propria azione sui bisogni di questi ultimi, sforzandosi di ridurre al massimo l’esteriorità del potere secondo una logica correttiva e adattativa tesa a simulare l’immanenza¹⁴. Tuttavia, rispetto ai dispositivi di potere descritti da Foucault, i nuovi strumenti tecnologici

⁹ S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York, Public Affairs, 2019, trad. it. *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’epoca dei nuovi poteri*, Roma, Luiss University Press, 2019, pp. 103 ss.

¹⁰ R. H. Thaler, C. R. Sunstein, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, London, Penguin Books, 2009, trad. it. *Nudge. La spinta gentile*, Milano, Feltrinelli Editore, 2014.

¹¹ S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*, cit., p. 309.

¹² A. Rouvroy, T. Berns, “Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation”, *Réseaux*, 177 (2013), 1, pp. 163-196.

¹³ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., p. 40.

¹⁴ Ivi, p. 43.



permettono alle piattaforme di intervenire ancora più in profondità, riuscendo ad influenzare, attraverso le stimolazioni sopra delineate, i comportamenti degli utenti a partire dai loro bisogni e desideri più reconditi¹⁵.

Questo potere governamentale, continua Pisani, si accompagna tuttavia ad una logica coercitiva che non scompare affatto, ma che anzi sopravvive, seppur occultata, connettendosi con le funzioni incentivanti precedentemente tracciate. Questo è un aspetto che, a nostro avviso, va sottolineato e che, per di più, appare evidente nell'ambito specifico delle piattaforme lavorative, dettagliatamente analizzate da Pisani all'interno del libro (tra le tante, a titolo di esempio, Uber, Deliveroo, Glovo, ProntoPro). In tali piattaforme, infatti, l'algoritmo è utilizzato sia per svolgere "il ruolo di intermediario tra una persona che richiede un servizio e un'altra che si candida a soddisfarlo"¹⁶, sia per stabilire gli orari di turnazione, per selezionare il personale e per licenziare i propri lavoratori mediante la disattivazione della possibilità di accedere all'applicazione. Esso, in tal modo, adempie, quindi, anche una funzione di intermediazione tra il datore di lavoro – la piattaforma – e il prestatore d'opera. In questi casi, sostiene Pisani,

si assiste a un uso evidentemente normativo degli algoritmi nella gestione del lavoro e delle risorse. Essi, infatti, non vengono utilizzati soltanto per monitorare in maniera più efficace il rispetto di certi obblighi e obiettivi, ma anche per imporre in maniera automatica determinate regole e condizioni, esercitando un ruolo disciplinare rispetto al lavoro svolto attraverso la mediazione della piattaforma¹⁷.

Mediante tali procedimenti le piattaforme riescono ad accrescere il proprio potere disciplinare sui lavoratori e, allo stesso tempo, a deresponsabilizzarsi facendo ricadere tali atti coercitivi o sui clienti della piattaforma (che hanno la possibilità di valutare

¹⁵ Prospettiva sicuramente molto affascinante ma che, secondo noi, se radicalizzata, rischia di trasformare le logiche del potere algoritmico in un *moloch* totalizzante e onnipotente, nei cui confronti nessun atto di resistenza appare possibile. Come vedremo, invece, la proposta teorica di Pisani si concentrerà proprio nel pensare forme di partecipazione che possano limitare e controbilanciare questo potere.

¹⁶ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., p. 47.

¹⁷ Ivi, p. 55.



l'operato dei lavoratori) o su procedure algoritmiche rappresentate come oggettive e neutrali. L'opacità algoritmica, ovvero la tendenza degli algoritmi a presentandosi come un mero strumento imparziale dissimulando così l'esercizio dei poteri datoriali, è alla base delle logiche di funzionamento di tali piattaforme: esse mediano il rapporto con gli utenti, ma al contempo cercano di occultare tale mediazione ponendosi come neutrali. In queste dinamiche l'elemento caratterizzante ci pare essere rappresentato non tanto dall'immanentizzazione¹⁸ della norma, che opererebbe immediatamente attraverso l'infrastruttura algoritmica delle piattaforme, aderendo pertanto in modo istantaneo al comportamento individuale, quanto, tutt'al più, dall'occultamento dell'elemento personalistico proprio della norma stessa. L'imprenditore si spoglia così della responsabilità della propria decisione facendola ricadere sulla tecnica algoritmica, che, in quanto (presuntamente) oggettiva, appare per il lavoratore insindacabile.

Va inoltre ricordato che tra piattaforme e lavoratori sussiste un enorme asimmetria di sapere, e dunque di potere. Gli utenti, infatti, raramente sono consapevoli del funzionamento delle procedure algoritmiche che stabiliscono le proprie condizioni di

¹⁸ Con "normatività immanente" l'autore intende descrivere le modalità di funzionamento degli algoritmi, i quali producendo un'adesione quasi immediata del soggetto permetterebbero di aggirare il momento di regolamentazione eteronoma tipico delle norme. Sembrerebbe quindi perdersi il carattere di "dover essere" proprio della norma e dunque anche la sua capacità di esprimere la tensione, appunto, tra "ciò che è e ciò che deve accadere" (A. Catania, *Decisione e norma*, Roma, Castelvechi, 2023, p. 86). Gli algoritmi, infatti, agirebbero permettendo agli utenti di esercitare "una generale capacità di governare da sé le proprie condotte, entro canali compatibili con le esigenze delle aziende, secondo una logica distante da quella tradizionalmente coercitiva" (G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., p. 39). Noi abbiamo sottolineato, invece, come, a parer nostro, tale tensione non scompaia ma venga più che altro dissimulata al fine di occultare le decisioni datoriali.

Questa interpretazione che Pisani dà del potere algoritmico si lega chiaramente alla sua proposta finalizzata ad una tutela effettiva degli utenti, che analizzeremo più avanti. Anche questa appare infatti incentrata su una prospettiva di immanenza, che, secondo l'autore, differisce da impostazioni trascendenti o trascendentali in quanto maggiormente aperta a una visione pluralista. Come sostiene lo stesso Pisani: "l'immanenza rimanda, in questa sede, all'assenza di una determinazione 'trascendentale', da cui sarebbe dedotto l'impianto della proposta normativa stessa, la quale assumerebbe così un'impostazione 'a priori', strutturalmente immune ai rapporti materiali che innervano la società, che a quell'ordine 'astratto' dovrebbero adeguarsi" (G. Pisani, "Da Labriola al diritto alla cura. Interpretazione e conflitto al centro di una teoria immanente della giustizia", *Ragion pratica*, 30 (2022), 1, p. 257). Non è un caso allora che il mondo delle piattaforme, soggetto a poteri liquidi e "orizzontali", appaia all'autore come uno spazio adatto per mettere in pratica forme di resistenza cooperative, non irrigidite in schemi monistici.



lavoro, tenuto conto che queste ultime, tra l'altro, sono soggette a continue variazioni. Il potere algoritmico delle piattaforme si avvale, pertanto, di differenti dispositivi di controllo e di dominio: dall'utilizzo di mezzi coercitivi dissimulati, all'impiego di tecniche dirette alla manipolazione dei comportamenti. È da queste dinamiche di potere che bisogna partire, sostiene Pisani, per garantire un'efficace tutela del diritto di autodeterminazione. Infatti, nell'era delle piattaforme, ogni riflessione sulle possibilità di un'effettiva tutela di tale diritto che pretenda di non dover affrontare le pervasive dinamiche di dominio interne al mondo digitale è destinata al fallimento¹⁹.

2. Una proposta normativa per l'autodeterminazione degli utenti

Ma cosa intende Pisani con diritto di autodeterminazione e quale idea ha di soggettività? Per rispondere a queste domande l'autore riprende le teorie emerse in seno al dibattito italiano sul materialismo storico di fine Ottocento, ed in particolare la proposta teorica di Antonio Labriola, adottando così una concezione relazionale del soggetto:

questo, dando forma al mondo esterno, attraverso la propria decisione, subisce al contempo l'azione 'retroattiva' dell'oggetto. Soggetto e oggetto, allora, sono implicati in una relazione dinamica, che sancisce l'esposizione sociale del soggetto stesso. Quest'ultimo ha un'essenza storica, definendosi nel divenire della relazione dialettica che intrattiene col mondo esterno²⁰.

L'autodeterminazione del soggetto, nel quadro di questa relazione dialettica, è intesa, quindi, da Pisani, "come la possibilità di quest'ultimo di determinare, attraverso la decisione, la propria condotta"²¹. Questa prospettiva, traslata dall'ambito teoretico a quello giuridico, risulta a nostro avviso interessante perché, come sottolinea lo stesso

¹⁹ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., p. 44.

²⁰ Ivi, p. 116.

²¹ Ivi, p. 118.



autore, permette di sottoporre a critica il potere nel momento in cui struttura dinamiche di eterodirezione delle esistenze. Ed è appunto nella sfera digitale, in cui esistono delle piattaforme monopolistiche in grado di condizionare in modo pervasivo i comportamenti e, addirittura, l'identità stessa degli utenti, che essa può rivelarsi particolarmente proficua.

Nell'ambito dell'economia delle piattaforme, infatti, come si è cercato brevemente di dar prova, l'accumulazione di profitto si basa principalmente sulla raccolta di dati e sul controllo dei comportamenti degli utenti; e ciò avviene in evidente contrasto con il diritto di autodeterminazione di questi ultimi. L'Unione Europea si è dotata di varie normative per tentare di tutelare i diritti dei propri cittadini digitali, ma, continua Pisani – e noi concordiamo –, esse si sono dimostrate spesso inefficaci nel garantire un'effettiva autodeterminazione degli stessi. Il Regolamento 2016/679 (GDPR), ad esempio, contempla forme di tutela che dovrebbero garantire all'utente la possibilità di esercitare una sorta di sovranità sui propri dati, ma tale diritto, dinanzi l'invasività e l'asimmetria di potere esistente tra utente e piattaforme, rischia, alla prova dei fatti, di rivelarsi uno sterile enunciato. A ciò va aggiunto, inoltre, che una strategia di tutela individuale non permette di cogliere appieno la dimensione “orizzontale” del controllo algoritmico predittivo, il quale si basa su una profilazione degli utenti che è in ogni caso collettiva.

Considerati i limiti delle attuali forme di tutela, Pisani avanza quindi una propria proposta normativa che, tenuto conto della natura relazionale del potere algoritmico, non si affidi unicamente a garanzie di carattere individualistico. Secondo Pisani, infatti, la classica tutela residuale *ex post* deve accompagnarsi a nuovi strumenti che consentano “di intervenire normativamente sull'architettura istituzionale complessiva dell'economia delle piattaforme”²². Ciò sarebbe possibile attraverso strumenti di co-regolazione che “permettano agli utenti di partecipare attivamente alla definizione di regole adeguate alla garanzia dei diritti fondamentali, agendo a monte rispetto alla realizzazione della governamentalità algoritmica”²³.

²² Ivi, p. 131.

²³ *Ibid.*



Ma questa prospettiva non è affatto nuova. Già Rodotà aveva sostenuto, dinanzi alla carenza di effettività del diritto di accesso individuale, la necessità di prevedere forme di tutela collettiva non attivabili unicamente su richiesta dell'interessato: “in questo modo, che ricorda la storia dell'organizzazione sindacale, si ridurrebbe l'asimmetria di poteri tra diversi soggetti, si determinerebbero situazioni di maggiore trasparenza e, soprattutto, potrebbero essere avviati processi di controllo diffuso grazie a forme di autorganizzazione sociale”²⁴. Pisani riprende appunto questa tradizione, rappresentata innanzitutto da Rodotà, che negli ultimi anni ha ampiamente riflettuto sulla possibilità di estendere anche ad internet la logica dei diritti attraverso un costituzionalismo pluralista e “dal basso”, intepretandola, però, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

Nel fare ciò l'autore si propone di ridiscutere alcune interpretazioni delle categorie giuridiche della modernità che mal si prestano ad una dimensione alternativa e immanente del diritto che vuole porre al centro della propria riflessione i temi del comune e del collettivo. Oggetto della polemica diviene, in primo luogo, Thomas Hobbes, il quale rappresenterebbe in massimo grado un'idea del diritto e del potere pubblico “trascendente rispetto alla società”²⁵. Alla visione individualistica del soggetto di diritto hobbesiano, autocentrato e per questo incapace di partecipare autonomamente al processo di

²⁴ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 331.

²⁵ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., p. 140. Hobbes viene qui criticato in quanto archetipo di un pensiero incapace di pensare il giuridico se non nella forma monistica dell'unità. Egli mostrerebbe “in maniera più efficace il processo di ‘monopolizzazione’ delle funzioni politiche ad opera del sovrano, cui si contrappone, come unico limite, la vita e l'autoconservazione del singolo. Tale monopolio del potere si tradurrà in quel processo di completa ‘statalizzazione’ delle norme giuridiche” (Ivi, p. 138). A tale visione Pisani intende invece contrapporre, come detto, una concezione giuridica sussidiaria e immanente in cui il soggetto è finalmente libero di partecipare attivamente alla regolazione dell'ordine sociale. In realtà la proposta dell'autore non si esaurisce qui. È infatti egli stesso ad affermare che “all'interno della [sua] proposta è la stessa identità dell'individuo moderno che viene messa in discussione, attraverso argomenti che sottintendono una teoria del soggetto di diverso orientamento” (Ivi, p. 137). Dati tali obiettivi, che appaiono molto impegnativi, riteniamo che probabilmente, all'interno del saggio, andasse dedicato maggiore spazio alla critica del pensiero di Thomas Hobbes, il quale è preso dallo stesso autore a modello di un pensiero “trascendente” e monista. Nel prossimo paragrafo cercheremo di mettere in risalto come, a nostro avviso, sia preferibile una lettura dello schema hobbesiano differente, che non lo riduca ad un modello meramente repressivo.



formazione del diritto, Pisani intende opporre “un’idea attiva e dinamica del soggetto, come capace di autonoma mediazione fra interessi contrapposti”²⁶.

In questa prospettiva, incentrata sull’immanenza delle condizioni di vita e proiettata alla concretizzazione di un’effettiva autorealizzazione degli individui, il diritto assume un’importante funzione emancipatoria, in quanto ad esso spetta il compito di liberare la decisione dei soggetti, rendendola autonoma da freni o condizionamenti esterni. Decisione che è qui assunta, ci tiene a precisare Pisani, sulla base di uno statuto differente rispetto a quello teologico-politico. Per Pisani, infatti, la decisione può definirsi emancipativa solo se prodotta dai soggetti che sono coinvolti nelle dinamiche di potere, al di là di ogni freno o pretesa di orientarla; e, dunque, anche della pretesa dell’ordinamento giuridico e politico di ridurre *ad unum* la realtà sociale²⁷.

Rompendo in tal modo con una rappresentazione piramidale del diritto, il paradigma sussidiario, secondo l’autore, permetterebbe un maggiore protagonismo del soggetto, al quale sarebbe riconosciuta una propria capacità di autoregolamentazione. All’idea di un diritto trascendente, si sostituirebbe, quindi, “l’idea di un diritto che sgorga per via di socialità, formalizzando, secondo un moto, per così dire, ascendente, quella normatività che scaturisce dal tessuto relazionale della società (l’ethos)”²⁸.

Tale protagonismo del soggetto, capace di mediare autonomamente tra interessi contrapposti, si realizza, secondo Pisani, in particolare, nelle formazioni collettive, al cui interno è infatti possibile identificare bisogni comuni e strategie politiche condivise²⁹. Queste formazioni, operando ai fini della realizzazione del bene comune e contribuendo alla regolazione dell’ordine sociale, aprirebbero la strada allo sviluppo di un “altro diritto” in senso sussidiario, alternativo rispetto a quello di matrice pubblicistica. In realtà,

²⁶ Ivi, p. 138.

²⁷ G. Pisani, “Da Labriola al diritto alla cura. Interpretazione e conflitto al centro di una teoria immanente della giustizia”, cit., pp. 266-267.

²⁸ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., p. 140; che cita F. Pizzolato, “La sussidiarietà tra le fonti: socialità del diritto ed istituzioni”, *Politica del diritto*, 37 (2006), 3, p. 386.

²⁹ G. Pisani, *Piattaforme digitali e autodeterminazione*, cit., pp. 138-139.



continua Pisani, “la trascendenza della legge, alla base del principio di legalità e assicurata dal rispetto dei requisiti di astrattezza e generalità, aveva subito già, nel corso del Novecento, una progressiva torsione”³⁰. Sempre secondo l’autore, infatti, l’espansione di un avanzato Stato sociale, mediante cui potevano essere soddisfatti i bisogni e gli interessi dei soggetti maggiormente svantaggiati, e di un diritto del lavoro sviluppatosi intrecciando schemi privatistici e pubblicistici avevano già messo in discussione le moderne categorie di sovranità e rappresentanza e incrinato la rigidità della dicotomia tra pubblico e privato³¹. La centralità che andavano assumendo le formazioni sindacali e la contrattazione collettiva come fonte di diritto segnavano, per l’appunto, uno scarto rispetto al paradigma individualistico del diritto moderno, aprendo l’ordinamento al protagonismo delle forze sociali³². Tali sviluppi, sostiene Pisani, hanno avuto una traduzione normativa nel principio di sussidiarietà orizzontale³³, introdotto nella nostra Costituzione con la riforma del Titolo V, il quale ha permesso di fare un notevole passo avanti nella direzione del riconoscimento del ruolo delle formazioni sociali. Il principio di sussidiarietà orizzontale,

allargando il nostro sguardo al di là delle relazioni lavorative e sindacali, infatti, riconosce la piena capacità del singolo di regolare insieme ai consociati le condizioni della vita in comune, realizzando l’interesse generale. Tale esercizio non si riduce all’atto della delega, in cui era stata confinata l’autodeterminazione del singolo entro l’artificio della rappresentanza

³⁰ Ivi, p. 140.

³¹ Ivi, p. 141.

³² Ivi, p. 142.

³³ Secondo Pisani, la sussidiarietà si compone di due profili, che accomunano sia la sussidiarietà orizzontale che quella verticale. Il primo ha carattere negativo ed impone ai poteri pubblici di astenersi dall’intervento nell’organizzazione dei servizi e dei bisogni delle formazioni sociali e dei privati. Il secondo, di natura positiva, richiede invece che i poteri centrali intervengano qualora le formazioni sociali richiedano azioni di sostegno. Sotteso a entrambi i profili è il riconoscimento della capacità di autoregolamentazione del singolo. Il potere pubblico assumerebbe, dunque, una mera funzione sussidiaria a sostegno dell’autonomia del soggetto (cfr. G. Pisani, “Da Costantino Mortati al principio di sussidiarietà orizzontale”, *Rivista di filosofia del diritto*, 11 (2022), 2, p. 404-405).



moderna, ma può esprimersi entro un ventaglio più ampio di possibilità e di sperimentazioni, che acquisiscono un carattere istituyente³⁴.

Pisani sottolinea, quindi, come sia necessario proseguire su questa strada, predisponendo ulteriori canali di partecipazione per le organizzazioni collettive anche all'interno del mondo digitale, in modo da estendere a quest'ultimo la grammatica dei diritti.

3. Partecipazione e conflitto politico nell'epoca della spoliticizzazione

Desideriamo, in conclusione, soffermarci sulla proposta normativa dell'autore. Quest'ultimo, preso atto dell'inefficacia delle garanzie di carattere puramente individualistico dinanzi ai meccanismi di potere interni alle piattaforme, sostiene la necessità di forme di tutela collettiva che permettano agli utenti di partecipare attivamente alla definizione delle regole delle piattaforme stesse. Abbiamo mostrato, inoltre, come Pisani non si limiti ad un'analisi del mondo digitale, ma che anzi, nell'avanzare questa proposta, si prefigga di mettere in discussione anche alcune interpretazioni delle categorie giuridiche moderne – rappresentate segnatamente dal pensiero di Thomas Hobbes – in favore di una visione giuridica alternativa, da lui definita come sussidiaria e “immanente”.

Tale proposta, a nostro avviso, rappresenta la parte più innovativa dell'opera, o, comunque, quella in cui Pisani cerca maggiormente di mettersi in gioco non limitandosi semplicemente a prendere atto delle dinamiche di sfruttamento radicate nell'economia digitale. Essa, se da un lato ci appare di indubbio interesse, dall'altro, sembra tuttavia scontare un clima di generale spoliticizzazione che parrebbe rendere poco praticabili forme di tutela collettiva e partecipativa. Con ciò non intendiamo, ovviamente, sostenere che forme di partecipazione collettiva siano oggi impossibili o non augurabili. Anzi,

³⁴ Ivi, p. 404.



riteniamo, al contrario, che sia necessario un paziente lavoro di ripensamento delle categorie e delle forme con cui tale partecipazione in passato si è presentata, proprio al fine di dare una risposta adeguata alle nuove sfide avanzate dall'attuale paradigma tecnocapitalistico. Ed è proprio nell'aver accettato di raccogliere questa sfida, analizzando le nuove forme di sfruttamento insite nel capitalismo digitale e sondando i possibili processi di autodeterminazione che al suo interno possono realizzarsi, che sta il merito di Pisani.

Tuttavia, di questa proposta normativa, incentrata su una visione immanente del diritto, ci limitiamo ad accettare le premesse e le conclusioni, ma non il metodo. Condividiamo le premesse e le conclusioni, perché anche noi riteniamo che una tutela unicamente individualistica sia inefficace nel porre un freno allo strapotere delle piattaforme digitali e che, a tal fine, siano necessarie azioni collettive a tutela dei diritti degli utenti. Non approviamo invece il metodo, in quanto siamo più cauti nel dare un'interpretazione meramente "immanente" delle categorie giuridiche moderne. Innanzitutto, perché riteniamo che il collettivo non si costruisca generandosi autonomamente dal tessuto relazionale e sociale, bensì piuttosto mediante un movimento di "trascendenza dall'interno" che unificando simbolicamente i soggetti li eccede³⁵. Ciò non significa intendere il soggetto come destinatario meramente passivo di un ordine trascendente, calato dall'alto, come, invece, sembrerebbe prospettare Pisani nella sua lettura di Hobbes e, più in generale, del diritto moderno. Questa lettura, a nostro avviso, rischierebbe di dare una interpretazione dimidiata della stessa modernità. È vero, infatti, che quello di Hobbes è ancora un modello fortemente monistico del potere, in quanto, fondando l'ordine sul dispositivo di autorizzazione, vede dissolvere il soggetto-autore nella figura del rappresentante, ovvero nella figura di chi unificando i rappresentati gli dà forma politica. Ma è altrettanto vero che l'ordine hobbesiano è un ordine secolarizzato, la cui legittimità non risiede più in una trascendenza di carattere sacrale, data e incontestabile, bensì in una nuova forma di auto-trascendenza che verticalizza l'energia derivante dai

³⁵ G. Preterossi, *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari, Laterza Editori, 2015, pp. 96 ss.



soggetti, ai quali spetta, in ogni caso, la facoltà di riconoscere il rappresentante. Detto più semplicemente: con Hobbes la legittimazione risiede “in basso” – nel popolo – e non più “in alto” – in Dio.

Questo popolo, che esiste in quanto è unificato dal rappresentante, non si eclissa però integralmente nella figura di quest’ultimo: anche nel popolo istituito-istituente della logica hobbesiana permane un resto di stato di natura³⁶. Come, ad esempio, aveva compreso (dolendosene) Carl Schmitt, neppure il modello hobbesiano, che prevede un potere trascendente segnatamente autoritativo, può assoggettare completamente gli individui autori del patto, in quanto esso è costretto a concedere loro una riserva di libertà di coscienza nel foro interno³⁷: è a partire da tale primigenia libertà che nel corso della modernità si svilupperanno quei diritti che, espandendosi progressivamente, saranno all’origine, nel corso del Novecento, dell’irruzione delle masse nella vita degli Stati. La storia del diritto moderno è, dunque, storia del progressivo riempimento del ventre vuoto del Leviatano, e, di conseguenza, anche storia della lotta per appropriarsi, dal basso, dell’ordine politico artificiale moderno³⁸.

In quest’ottica, quindi, il fenomeno della partecipazione non solo accompagna lo sviluppo e il consolidamento dello Stato costituzionale moderno, ma ne diviene, collegato al principio di rappresentanza, la fonte di legittimazione³⁹. Ciò significa, a nostro avviso,

³⁶ Ivi, p. 101.

³⁷ C. Schmitt, *Der Leviathan in der Staatslehre der Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols*, Köln, Hohenheim, 1982, trad. it. “Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un simbolo politico”, in C. Schmitt, *Sul Leviatano*, Bologna, Il Mulino, 2011. Ovviamente, con la nostra lettura di Schmitt, noi vogliamo andare anche oltre lo stesso Schmitt. Se infatti quest’ultimo riteneva che lo spazio di libertà che il Leviatano era stato costretto a concedere ai sudditi sarebbe stato il “germe mortifero” che espandendosi avrebbe condotto alla morte del Leviatano, dilaniato dai corpi collettivi sorti nel suo ventre, noi invece riteniamo che, nel corso del Novecento, l’impetuoso aumento della partecipazione politica non abbia prodotto la morte dello Stato, bensì la sua trasformazione in senso sociale e costituzionale di diritto.

³⁸ Sulla patogenesi del mondo borghese a partire dal foro interno hobbesiano, cfr. R. Koselleck, *Kritik und Krise*, Freiburg-München, Verlag Karl Alber, 1959, trad. it. *Critica illuminista e crisi della società borghese*, Bologna, Il Mulino, 1972.

³⁹ M. Della morte, “Potere e partecipazione”, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè Editore, 2023, pp. 524 ss.



che anche nello Stato costituzionale di diritto, sorto in Europa a partire dal secondo Novecento, l'elemento pluralistico della democraticità non è dato – come sembra invece sostenere Pisani – dal venir meno delle categorie moderne di rappresentanza e sovranità, bensì dalla sostituzione di una legittimazione discendente di carattere tradizionale con una ascendente di carattere popolare e democratico, in modo che, per usare le parole di Böckenförde, “il potere decisionale rappresentativo, autonomo nelle proprie azioni, faccia costantemente riferimento al popolo, ossia che la struttura giuridica di legittimazione del potere statale e delle funzioni pubbliche proceda dal basso verso l’alto”⁴⁰. Se, dunque, la democrazia non può rinunciare alla presenza di rappresentanti autonomi, essa deve rinvenire però la sua legittimazione “in basso”, a partire dal sociale, ovvero a partire dalla disponibilità dei consociati a partecipare attivamente alla vita pubblica, in modo da contribuire a produrre i contenuti di senso necessari alla legittimazione del regime democratico. Ed infatti, riprendendo sempre Böckenförde, era proprio questo l’invito che egli muoveva ai cittadini tedeschi del suo tempo. Ad essi, in un sistema finalmente democratico, spettava il compito di partecipare attivamente al gioco politico al fine di garantire quei presupposti di legittimazione senza i quali la democrazia era destinata ad appassire⁴¹. Se, quindi, lo Stato moderno ha una tendenza monistica unificante, esso però, al contempo, a nostro avviso, è sempre sfidato da forze molteplici e differenziate che nel suo ventre prosperano. Anzi, riteniamo di poter convintamente sostenere che unità e pluralità nello Stato costituzionale si co-implichino: se, da un lato, infatti, lo Stato

⁴⁰ E.W. Böckenförde, *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht*, Frankfurt a. Main, Suhrkamp, 1991, trad. it. *Stato, Costituzione, Democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 513.

⁴¹ Ci riferiamo al celebre *dictum* secondo cui: “lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che esso di per sé non può garantire. Questo è il grande rischio che per amore della libertà lo Stato deve affrontare” (cfr., E.W. Böckenförde, “La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione”, in E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita*, G. Preterossi (a cura di), Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, p. 53). Questo saggio era rivolto, in particolare, ai cattolici tedeschi al fine di invitarli a partecipare attivamente alla vita politica della giovane democrazia tedesca, rompendo la diffidenza che essi avevano, in parte, nutrito nei confronti della Repubblica di Weimar. Ovviamente, tale invito può essere esteso a tutti i cittadini, credenti o laici che siano. Sul pensiero di Böckenförde cfr., A. Cavaliere, *La ragione della secolarizzazione. Böckenförde tra diritto e teologia politica*, Torino, Giappichelli Editore, 2016.



necessità della vitalità e dell'energia di tali forze pluraliste per legittimarsi, dall'altro, il contenitore rappresentato dallo stesso Stato democratico permette a queste soggettività pluralistiche di avere uno spazio adeguato in cui agire la partecipazione e il conflitto democratico.

Tuttavia, e arriviamo così al problema dell'attuale spoliticizzazione, tale modello integrativo⁴², strutturato intorno al binomio rappresentanza-partecipazione, è entrato in crisi a partire dalla controffensiva neoliberista degli anni Ottanta⁴³, la quale ha dato avvio ad un processo di de-democratizzazione e di vera e propria regressione oligarchica che si è compiuto soprattutto attraverso l'arretramento delle sedi decisionali in luoghi oscuri ed impermeabili (spesso di natura tecnocratica) e attraverso l'affrancamento dell'economia capitalistica e finanziaria dai vincoli imposti ai movimenti di capitali dagli Stati nazionali e dagli assetti keynesiani del secondo Novecento⁴⁴. La stessa difficoltà nell'opporci efficacemente alle pratiche di sfruttamento delle piattaforme digitali va letta proprio nel quadro di un'economia globalizzata: un'economia basata sulla libera circolazione dei capitali, in cui queste *corporations* hanno gioco facile nel rendersi inafferrabili dinanzi a cittadini che, invece, possono agire politicamente solo nei limiti della territorialità degli Stati cui appartengono. Il neoliberismo opera, per l'appunto, negando quei contenitori e quei contesti politici in cui soggettività politiche emancipative possono rendersi visibili e trovare altri interlocutori politici e istituzionali con cui interagire.

È in tale contesto che va inserita, quindi, anche l'attuale spoliticizzazione che affligge le società europee, soprattutto quella italiana. Spoliticizzazione che va letta, dunque, non

⁴² M. Della morte, "Potere e partecipazione", cit., p. 530; che riprende un'efficace categoria concettuale di Rudolf Smend (cfr. R. Smend, *Verfassung und Verfassungsrecht*, Munchen-Leipzig, 1928, trad. it. *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè Editore, 1988).

⁴³ A. Ferrara, *L'ascesa politica del neoliberalismo. Accumulazioni molecolari, rivoluzione passiva ed egemonia*, Bari, Cacucci Editore, 2021.

⁴⁴ S. Petrucciani, *Democrazia*, Torino, Einaudi Editore, 2014, pp. 214 ss.



come destino inevitabile⁴⁵, bensì come esito di precise scelte politiche finalizzate a conformare la democrazia alle esigenze dell'economia capitalista. Ciò è avvenuto mediante lo smantellamento di quei luoghi e di quegli strumenti – *in primis* i partiti e i sindacati di massa – attraverso cui nel Novecento veniva agito il conflitto democratico e a cui spettava il compito di attuare i principi iscritti nella Costituzione, garantendo alla sfera sociale di “trasferire la propria volontà politica nello Stato, innervandolo di contenuto”⁴⁶.

Sono dunque queste le difficoltà con cui deve confrontarsi chi oggi intende avanzare proposte politiche e giuridiche che facciano dei conflitti e delle mobilitazioni per la democrazia lo strumento principale per garantire l'effettività dei diritti. La destrutturazione politica prodotta dall'avanzata del neoliberismo ha infatti provocato l'erosione di quei fattori sociali e culturali che fungevano da presupposto a una cittadinanza attiva, indispensabile nella prospettiva di un costituzionalismo “dal basso”. Pratiche di partecipazione non sono però al giorno d'oggi completamente estinte. Tuttavia, esse sono il più delle volte integrate dal potere neoliberale – in forma fondamentalmente depoliticizzata – e funzionalizzate da quest'ultimo alle proprie pratiche di *governance*, in modo tale da essere spogliate del proprio carico conflittuale e democratico. La partecipazione diviene in questi casi, pertanto, un orpello retorico utile unicamente per legittimare decisioni già prese in organismi tecnocratici che operano al di

⁴⁵ Per una ricostruzione del concetto di spoliticizzazione come conseguenza di una neutralizzazione politica, secondo la celebre teoria schmittiana, cfr. G. Preterossi, *Ciò che resta della democrazia*, cit., pp. 71-83; G. Preterossi, “Democrazia e spoliticizzazione”, in L. Bazzicalupo, V. Giordano, F. Mancuso, G. Preterossi (a cura di), *Trasformazioni della democrazia*, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2016, pp. 105-123. Preterossi sottolinea giustamente come la neutralizzazione neoliberale, a differenza delle classiche neutralizzazioni descritte da Schmitt, non assuma su di sé la responsabilità della propria decisione politica, ma tenti di celare la sua natura ponendosi come tecnicamente neutrale, funzionalizzando così la politica all'amministrazione economica degli interessi. Tuttavia, nel fare ciò, essa non può evitare la riemersione in forma sempre più violenta delle ipoteche del ‘politico’ (cfr. anche il volume di recente pubblicazione, G. Preterossi, *Teologia politica e diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2022, pp. 204 ss.).

⁴⁶ M. Gregorio, “Parte totale. Vincenzo Zangara e le dottrine del partito politico negli anni Trenta”, *Nomos*, (2018), 3, p. 9.



fuori dei tipici canali democratici⁴⁷. A questo svuotamento dei processi partecipativi si accompagna la speculare insorgenza di dinamiche plebiscitarie, le quali proliferano in società spoliticizzate e disintermedate, in cui i soggetti della mediazione sono spogliati della propria funzione politica e sociale.

Pisani ha il merito, invece, seppur nelle difficoltà qui esposte, di rifiutare entrambe queste prospettive, comprendendo, al contrario, l'importanza di forme di tutela collettive che, a partire dalla contestazione di pratiche di sfruttamento subite da soggetti incarnati, sappiano concentrare questa energia politica dal basso in prassi politiche emancipative. Riteniamo anche noi, con lui, che sia questa la strada, impervia ma indispensabile, da perseguire per garantire un'efficace tutela dei diritti all'interno dell'attuale paradigma tecno-capitalista.

Vincenzo Peluso
Università degli studi di Salerno
vpeluso@unisa.it

⁴⁷ L'utilizzo prevalentemente simbolico della partecipazione è evidente, ad esempio, nei processi decisionali dell'Unione Europea (cfr. M. Della morte, "Potere e partecipazione", cit., pp. 535-536 e M. Sorice, *Partecipazione disconnessa. Innovazione democratica e illusione digitale al tempo del neoliberismo*, Roma, Carrocci Editore, 2021).

V. Peluso, *Autodeterminazione, partecipazione e potere dei dati. Brevi note a partire da Piattaforme digitali e autodeterminazione di Giacomo Pisani*
Jura Gentium, ISSN 1826-8269, XX, 2023, 2, pp. 138-156.